

N. 2419/14 R.G.L.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa
da

BOLGARIN Ganadiy

con l'Avv. Gariboldi, l'Avv. Ghidoni e l'Avv. Marcucci, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, corso Lodi n. 47

- RICORRENTE -

contro

YOUNES Maged, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale

- CONVENUTO CONTUMACE -

e contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

con l'Avv. Marsico, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto in Milano, piazza Missori n. 8/10

- RESISTENTE -

Oggetto: accertamento subordinazione

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO

con ricorso depositato il 28 febbraio 2014, Ganadiy BOLGARIN conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Maged YOUNES, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, e l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, chiedendo al Tribunale – previo eventuale





accertamento della nullità e/o simulazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di El Zahwi Nahed Salem Mohamed e di Futura 2050 soc. coop. – di:

- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza 9/6/2002 e attualmente in corso, con il convenuto Maged YOUNES, con diritto all'inquadramento nel IV livello *super* C.C.N.L. Trasporto;
- accertare e dichiarare che la retribuzione percepita nel corso del rapporto è stata pari a € 1.100,00 da settembre 2002 al 31/7/2007, € 1.320,00 dall'1/8/2007 al 31/12/2010, e € 1.430,00 dall'1/1/2011 al 28/2/2014;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto e il corrispondente obbligo del convenuto alla regolarizzazione della posizione previdenziale INPS, secondo l'imponibile contributivo mensile corrispondente alle retribuzioni percepite, con conseguente condanna di Maged YOUNES alla regolarizzazione nei limiti della prescrizione previdenziale.

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Maged YOUNES, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace.

Si costituiva ritualmente in giudizio INPS, dichiarando di aver interesse all'accertamento *de quo* e chiedendo la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva, con attribuzione all'Istituto dell'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni amministrative e/o rendita vitalizia.

Con vittoria delle spese di lite.

Assunte le prove, preso atto del mancato interpello del convenuto e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 27 marzo 2015, il nuovo Giudice designato invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 15 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.





Ganadiy BOLGARIN agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, con il convenuto Maged YOUNES (titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività di autotrasporto merci conto terzi), a far tempo dal 9/6/2002.

A fondamento della domanda ha dedotto di aver iniziato a lavorare in favore del convenuto contumace, con mansioni di autista, prima della regolarizzazione del rapporto di lavoro dipendente di cui alla sanatoria 2002.

Da quel momento in poi e sino ad oggi, ha affermato di aver svolto continuativamente le mansioni di autista addetto alla consegna merci per conto terzi, guidando furgoni di proprietà del convenuto: fino alla fine del 2002, addetto alla consegna delle Pagine Gialle; dal 2002 al 2004, assegnato alla sede della Fiege Borruso s.p.a. di Liscate; dal 2005 ad oggi, assegnato presso la sede di Speditalia di Milano.

Il ricorrente ha dedotto di aver osservato gli orari di lavoro meglio indicati in ricorso, e di aver reso la prestazione sempre assoggettato alle direttive di Maged YOUNES, a dispetto delle differenti formalizzazioni date al rapporto che sarebbe solo parzialmente riferibile al convenuto in quanto, per certi periodi, formalmente imputato a El Zahwi Nahed Salem Mohamed (moglie di Maged YOUNES) e alla Futura 2050 soc. coop., della quale El Zahwi Nahed Salem Mohamed sarebbe stata amministratrice.

*

Sotto il profilo prettamente documentale, deve osservarsi che parte ricorrente ha provato quanto dedotto in ordine alla richiesta di emersione formalizzata da Maged YOUNES l'1/10/2002, richiesta nella quale il convenuto ha dato atto del rapporto di lavoro in corso (doc. 6, fascicolo ricorrente).

Dalla scheda professionale di parte attrice, il rapporto di lavoro con il convenuto risulta formalizzato con decorrenza 14/10/2004 (doc. 9, fascicolo ricorrente) e, d'altronde, in atti è stata prodotta una comunicazione di assunzione del 14/10/2004 (doc. 9, fascicolo ricorrente).

Il rapporto con Maged YOUNES trova conferma nella busta paga di ottobre 2004 (doc. 10, fascicolo ricorrente), nel CUD 2006 (doc. 11, fascicolo ricorrente), nelle





buste paga di ottobre 2006 e di ottobre-dicembre 2007 (docc. 11, fascicolo ricorrente): documenti tutti emessi da Maged YOUNES.

Il CUD 2008 risulta emesso da El Zahwi Nahed Salem Mohamed, al pari delle buste paga di gennaio-maggio 2008, ottobre 2008 e dicembre 2008 che recano la data di assunzione del 2/11/2005 (docc. 11, fascicolo ricorrente).

I CUD 2009 e 2010, al pari delle buste paga relative al periodo gennaio-ottobre 2009 e al periodo febbraio-settembre 2010, risultano intestate a Futura 2050 soc. coop. (docc. 11, fascicolo ricorrente). Con la stessa Futura 2050 soc. coop., peraltro, risulta formalizzato il contratto di soggiorno del 10 gennaio 2008 (doc. 12, fascicolo ricorrente).

In merito, giova evidenziare che il ricorrente ha provato il rapporto di coniugio in essere tra Maged YOUNES e El Zahwi Nahed Salem Mohamed (docc. 2 e 3, fascicolo ricorrente), così come che El Zahwi Nahed Salem Mohamed è sia titolare dell'omonima ditta individuale (doc. 4, fascicolo ricorrente) sia amministratore unico della Futura 2050 soc. coop. (doc. 5, fascicolo ricorrente).

Le buste paga ottobre-dicembre 2010, il CUD 2011, le buste paga gennaio-dicembre 2011, il CUD 2012, le buste paga gennaio-febbraio 2012, attestano la sussistenza del rapporto con Maged YOUNES (docc. 11, fascicolo ricorrente).

Con l'odierno convenuto risulta formalizzato il contratto di soggiorno del 2/10/2010 (doc. 13, fascicolo ricorrente).

*

Inquadrato il profilo documentale della vicenda lavorativa di Ganadiy BOLGARIN, deve ora passarsi all'esame dell'istruttoria svolta, nel corso della quale sono stati sentiti i testi di parte ricorrente Railean, Valente e Ceccarelli.

Il teste Railean ha potuto confermare il periodo di assegnazione alla Fiege Borruso s.p.a. di Lisate: *“ho lavorato insieme al ricorrente per un po' meno di un anno, mi pare a partire da settembre 2003, era autunno, il periodo esatto non me lo ricordo. Con il ricorrente ho fatto l'autista di furgone, guidavamo due furgoni diversi. Facevamo delle consegne per FIEGE BORRUSO che era a Secugnago in Provincia di Lodi. Il furgone non era nostro, era di YOUNES MAGED. Ho conosciuto YOUNES MAGED tramite il ricorrente, aveva bisogno di qualcuno che lavorasse per lui e che guidasse il furgone. BOLGARIN lavorava per YOUNES MAGED. YOUNES MAGED ci ha spiegato il lavoro, mi ha spiegato le consegne, dove*





caricare e i clienti. YOUNES MAGED non ci aveva dato degli orari particolari, dovevamo seguire gli orari della logistica, caricavamo al mattino o al pomeriggio, e poi era sempre FIEGE BORRUSO a dirci dove andare. Non mi sono mai assentato dal lavoro. Non penso che avessi l'obbligo di chiedere il permesso per assentarmi, YOUNES MAGED ci aveva detto qual era il lavoro e basta. Se avevamo problemi lo chiamavamo, per esempio, se dovevamo fare il gasolio lo chiamavamo e lui ci dava i soldi. Il furgone lo tenevamo sempre con noi, anche se era carico. Venivo pagato da YOUNES MAGED, in contanti, lui mi pagava a giornata. Penso che anche il ricorrente fosse pagato così, ma non so. Non ho mai ricevuto busta paga, non ricordo, so solo che mi pagava a giornata, a fine mese...”.

I testi Valente e Ceccarelli hanno consentito di accertare la successiva assegnazione alle commesse Speditalia: *“il ricorrente è anche lui autista e fa le consegne con un furgone, mi risulta che il furgone sia di un egiziano che vedo ogni tanto quando deve fare le fatture e cose varie, ma esattamente non so, e non conosco il nome dell'egiziano. Vedo l'egiziano da sempre, da quando lavoro lì alla Speditalia, adesso c'è il figlio, come stamattina. Io personalmente non ho alcun rapporto con questo signore egiziano. Non so se il ricorrente deve rispettare degli orari particolari, al mattino inizia alle 6.00 come me, al pomeriggio finisce alle 15.00 o alle 16.00...”* (teste Valente); *“lavoro per SPEDITALLA da più di 30 anni. Conosco il ricorrente con il soprannome di Giorgio, so che è un dipendente di YOUNES. So che è un dipendente di YOUNES perché noi chiediamo le buste paga, il libretto, la patente e tutti i documenti necessari per l'affidamento delle merci. Sono sicuro di aver visto delle buste paga di BOLGARIN che risultava dipendente di YOUNES. Non ho visto il libretto di lavoro né la scheda professionale. Non credo che SPEDITALLA tenga copia di questa documentazione. Non so dire da quanto tempo il ricorrente lavora per YOUNES; lo vedo da noi a caricare ormai da circa 4 o 5 anni, ma non è che lo veda tutti i giorni. Non so dire che orario di lavoro abbia il ricorrente, per conto nostro loro non hanno un orario di lavoro: fanno il loro giro e, quando hanno finito, hanno finito. Per le consegne, il ricorrente usa un furgone di proprietà di YOUNES, lo so perché controlliamo il libretto. Non so se il ricorrente avesse l'obbligo di chiedere permessi a YOUNES per assentarsi, non so se avesse l'obbligo di giustificare le assenze. Non ho idea di quanto il ricorrente venisse retribuito. Come referente c'è il figlio di YOUNES, per noi il rapporto con YOUNES è la trasmissione della fattura e il pagamento”* (teste Ceccarelli).

Le dichiarazioni rese dai testimoni consentono di ritenere senz'altro accertata la riferibilità dell'attività lavorativa di Ganadiy BOLGARIN al solo Maged YOUNES,





non essendo emerso nessun elemento che possa anche solo far presumere un effettivo coinvolgimento della ditta individuale El Zahwi Nahed Salem Mohamed e della Futura 2050 soc. coop., a dispetto della veste formale assunta dal rapporto.

*

La valutazione congiunta delle risultanze documentali e testimoniali porta, dunque, a ritenere senz'altro provata la sussistenza, tra Ganadiy BOLGARIN e Maged YOUNES, titolare dell'omonima ditta individuale, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno sin dal 9/6/2002.

Ai fini della decorrenza del rapporto di cui si discute deve, infatti, farsi senz'altro riferimento a quanto dichiarato dallo stesso Maged YOUNES nella domanda di emersione dell'1/10/2002 (doc. 6, fascicolo ricorrente).

Per quel che attiene all'inquadramento del lavoratore, risulta corretto il livello rivendicato in ricorso in quanto il IV livello *super* (già IV livello) C.C.N.L. Trasporto è quello proprio dei lavoratori che svolgono la mansione di autista (*“altri autisti non compresi nel 3° livello super o nel 3° livello”* – cfr. docc. 19, fascicolo ricorrente).

*

Ganadiy BOLGARIN ha dedotto di aver percepito una retribuzione pari a € 1.100,00 da settembre 2002 al 31/7/2007, € 1.320,00 dall'1/8/2007 al 31/12/2010, e € 1.430,00 dall'1/1/2011 al 28/2/2014.

Sul punto può ritenersi raggiunta la prova.

Parte ricorrente, infatti, ha effettuato il calcolo sulla base della retribuzione giornaliera che ha ammesso di aver percepito nel corso del rapporto di lavoro, e su tutte le circostanze dedotte in ricorso è stato disposto l'interrogatorio formale del convenuto che non si è presentato a renderlo, e che ha omesso di presenziare alle udienze con atteggiamento che si ritiene rilevante al fine del decidere.

*

Ciò posto, considerato che per il rapporto in questione non risulta essere stata versata la contribuzione dovuta, Maged YOUNES, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, deve essere condannato a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva di Ganadiy BOLGARIN, entro i limiti della prescrizione previdenziale, in virtù di quanto dovuto in forza del suddetto accertamento a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni.





*

La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Maged YOUNES, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, deve essere condannato alla rifusione delle stesse in favore di entrambe le parti costituite, nella misura di cui al dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex art.* 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 15 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara che tra Ganadiy BOLGARIN e Maged YOUNES, quale titolare dell'omonima ditta individuale, intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno sin dal 9/6/2002, con diritto all'inquadramento nel IV livello super (già IV livello) C.C.N.L. Trasporto.

Accerta e dichiara che la retribuzione del ricorrente è stata pari a € 1.100,00 da settembre 2002 al 31/7/2007, € 1.320,00 dall'1/8/2007 al 31/12/2010, e € 1.430,00 dall'1/1/2011 al 28/2/2014.

Per l'effetto, condanna Maged YOUNES, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva di Ganadiy BOLGARIN, entro i limiti della prescrizione previdenziale, in virtù di quanto dovuto in forza del suddetto accertamento a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni.

Condanna Maged YOUNES, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori come per legge, per ciascuna parte costituita.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Riserva a 15 giorni il deposito della motivazione.

Milano, 27 marzo 2015

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

